

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2114

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARTALI, SAVOLDI, MACCHIAVELLI, FELISETTI, SPINELLI,
DELLA BRIOTTA**

Presentata il 10 maggio 1973

**Riconoscimento dei benefici spettanti agli ex combattenti
in favore del personale ferroviario, postale, telegrafico,
telefonico e radiofonico dello Stato, militarizzato o mobi-
litato civile durante la guerra 1940-1945**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende colmare una lacuna che ha ingiustamente danneggiato alcune categorie che, pur essendo state militarizzate o mobilitate nel periodo bellico 1940-1945, sono state escluse dai benefici accordati, dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, agli ex combattenti ed assimilati. Tale esclusione, per altro, non trova fondamento né nella *ratio legis* né, tanto meno, nelle benemeritenze — numerose — acquisite dal personale ferroviario, telegrafico, telefonico dello Stato e radiofonico, militarizzato o mobilitato civile durante l'ultima guerra.

Non pare equo, né consono ai medesimi principi ispiratori della legge 24 maggio 1970, n. 336, che risultino esclusi dai benefici previsti i ferrovieri ed i dipendenti postelegra-

fonici e radiofonici di Stato, in servizio durante l'ultimo conflitto. Per tali motivi si confida che gli onorevoli colleghi intendano porre fine ad una situazione di palese ingiustizia. Conforta, in questo senso, il fatto che la proposta di legge n. 2838 con la quale, nella passata legislatura, si intendeva estendere ai soli ferrovieri i benefici in questione, aveva riportato il parere favorevole unanime della V Commissione bilancio, e aveva trovato positiva predisposizione nel Governo decadendo solo per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Con la presente proposta di legge si intende corrispondere alle giuste attese dei ferrovieri ed a quelle, ugualmente fondate, di altre categorie militarizzate o mobilitate civili nel corso dell'ultimo conflitto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale delle Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, delle poste e telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i

servizi telefonici, nonché della RAI, dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, che durante il periodo bellico, dal 10 giugno 1940 fino all'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 529, sia stato militarizzato o mobilitato ai sensi dell'articolo 2, ovvero ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 marzo 1943, n. 123, o in base a precedenti disposizioni, viene compreso nelle categorie equiparate ai combattenti acquisendo il diritto a fruire dei benefici previsti dalla legge n. 336 del 24 maggio 1970, nonché dall'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, senza eccezione per quanto concerne l'età, né la durata del servizio prestato anche fuori ruolo.

ART. 2.

I benefici previsti dalla presente legge, nei riguardi del personale dipendente dalle Amministrazioni indicate nel precedente articolo 1 sono applicabili anche al personale in quiescenza, ma in attività alla data del 1° gennaio 1971.

Ai benefici di cui alla presente legge gli interessati possono accedere su domanda da presentarsi, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, alle Amministrazioni di appartenenza.

ART. 3.

Gli effetti giuridici ed economici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1971.

ART. 4.

Le Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e della RAI provvedono alla compilazione di appositi elenchi del proprio personale, dai quali risulti la data di militarizzazione e di mobilitazione, nonché del relativo decreto ministeriale che determinò la militarizzazione e la mobilitazione del proprio personale, per quanto disposto dal precedente articolo 2 della presente legge.

ART. 5.

Per usufruire dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 il personale militarizzato o mobilitato civile, deve aver prestato servizio:

a) in territorio dichiarato in stato di guerra, in base a leggi o decreti emanati dal

competente Ministero della guerra di concerto con i Ministeri interessati;

b) in territorio dichiarato zona di operazioni belliche, in base ai bandi emanati dal comando supremo;

c) nel restante territorio della penisola dichiarato zona di operazioni, in base al decreto legislativo luogotenenziale n. 529 del 7 settembre 1945.

Il servizio prestato dal personale militarizzato o mobilitato civile, di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, si riferisce alla data anteriore all'8 settembre 1943; quello di cui alla lettera c), si riferisce al servizio prestato dopo le ore 20 dell'8 settembre 1943 e fino al 25 aprile 1945, sempre che il servizio prestato sia connesso con la preparazione e la difesa militare.

Il personale delle stazioni amplificatrici armato per disposizione del Ministero della guerra, in servizio in territorio dichiarato in zona di guerra o di operazioni, e che dopo l'8 settembre 1943 venne incorporato sotto il controllo delle forze armate alleate, assume di diritto, in base alla presente legge, la qualifica di militarizzato a tutti gli effetti.

ART. 6.

L'onere di spesa previsto in 2.300 milioni di lire, in attuazione della presente legge, verrà stornato dal bilancio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dal bilancio delle aziende autonome dello stesso Ministero, e dal bilancio delle ferrovie dello Stato.

La spesa prevista in lire 2.300 milioni verrà ripartita rispettivamente in lire 950 milioni per l'anno finanziario 1971, lire 950 milioni per l'anno finanziario 1972, lire 400 milioni per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato alle corrispondenti reintegrazioni degli storni effettuati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, alle aziende autonome dello stesso Ministero ed alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato entro l'anno finanziario successivo alla erogazione.